

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 21 GIUGNO 2006, N. 21488

Rifiuti – Materiali di dragaggio portuale – Nuove disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006

I materiali di dragaggio dei porti conservano la propria natura di rifiuti sino alla loro cernita e dilavamento, atteso che la disciplina in materia di rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, ex art. 181, comma dodicesimo, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, e che l'art. 185 del citato decreto n. 152 esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti esclusivamente il materiale litoide estratto dai corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, ed a seguito di manutenzione disposta dalle competenti autorità.